



PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021-2023

Roma, li 25/03/21

Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e d " " del CONI

(Dot)

Sommario

1. Premessa	3
1.1 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	3
1.2 La Missione del CONI	4
2. Contesto normativo	6
2.1. Contesto Internazionale	6
2.2. Contesto Nazionale.....	9
3. Processo di prevenzione della corruzione	12
3.1. Analisi del contesto esterno	12
3.2. Analisi del contesto interno.....	23
3.3. Valutazione del rischio.....	25
3.4. Trattamento del rischio	28
3.5. Monitoraggio del processo.....	31
3.6. Ruoli e responsabilità	32
4. Nomina, poteri e doveri del R.P.C.T.	35
5. Flussi Informativi	36
6. Whistleblowing	37
7. Verifica del rispetto delle disposizioni ex D.lgs. 39/2013	40
8. Logiche di formazione del personale	41
9. Divieto di post-employment (<i>pantouflage - revolving doors</i>)	42
10. Obiettivi di prevenzione della corruzione	43
11. Sistema disciplinare	44
12. Programma della Trasparenza e dell'Integrità	44
12.1. Il processo di gestione della trasparenza	44
12.2. Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA).....	48
12.3. Gli obiettivi della trasparenza.....	48

1.Premessa

1.1 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

L'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è prevista dalla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante *“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”* ed ottempera alle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge stessa. Tale normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, delineando un programma di attività derivante da una analisi sui livelli di esposizione degli uffici a tale rischio ed indicando le diverse aree sensibili, le misure concrete da implementare in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici ed i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura nei tempi preposti.

Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è un Ente Pubblico posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e costituisce la confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate, ai sensi del D.lgs. 15/2004.

L'Ente cura l'organizzazione e la promozione dello sport italiano, con lo scopo di ottenere la massima diffusione della pratica sportiva, la preparazione degli atleti, e si occupa di approntare i mezzi idonei per la partecipazione ai Giochi Olimpici ed alle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

La Legge 30 dicembre 2018 n.145 ha apportato significative modifiche di governance che riguardano il CONI, la società Sport e salute S.p.A. (Società) e i loro rispettivi ambiti di operatività, nonché i loro rapporti. Al riguardo, la norma ha stabilito che *“gli organi di vertice della Società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI”*. Inoltre, l'Avvocatura Generale dello Stato ha reso un parere (Cs 44631119 Sez. A.G.) in merito ai rapporti tra CONI e la Società stabilendo che:

- la Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport svolgendo al contempo sia la funzione di ente strumentale del CONI sia autonome funzioni di attuazione delle scelte di politica sportiva dell'Organo di Governo competente in materia di sport e di supporto, ad esempio, alle Federazioni Sportive Nazionali;
- le funzioni attribuite dalla legge restano prerogative proprie dell'ente CONI che si avvale degli uffici della Società, che assume, dunque, una veste ausiliaria e resta soggetto, con riferimento alle funzioni svolte dal CONI, ai poteri di direzione e controllo di quest'ultimo;

- nel contratto di servizio dovranno determinarsi i servizi per lo svolgimento delle attività strumentali ed esecutive necessari per il funzionamento del CONI, con individuazione delle unità di personale necessarie allo svolgimento delle attività stesse, fermo restando che l'Ente esercita, in ogni caso, sulla struttura organizzata, posta a propria disposizione, poteri di direzione e controllo, indispensabili per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, seppur il rapporto di lavoro dei dipendenti sia esclusivamente legato alla Società.

Il CONI ha stipulato in data 4 novembre 2019 un nuovo contratto di servizio con Sport e salute S.p.a., scaduto il 31.12.2019, in cui sono stati definiti i rispettivi ambiti di attività e la stessa Società ha emanato alcuni ordini di servizio che hanno individuato gli uffici dedicati al funzionamento del CONI.

Nel 2020, tenuto conto di tutto quanto sopra, in discontinuità con i precedenti anni, si è ritenuto di redigere il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) del CONI, in autonomia rispetto a Sport e salute S.p.A.

In data 29 gennaio 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge n. 5¹ recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del CONI. Al fine di assicurare la piena operatività del Comitato e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale (CIO), il testo ha attribuito al CONI una propria dotazione organica di personale, anche dirigenziale e previsto che il personale di Sport e salute S.p.a., già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che alla data di entrata in vigore del decreto presta servizio presso lo stesso ente in regime di avvalimento sia trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, fatta salva l'opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute.

1.2 La Missione del CONI

Il CONI, Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA), è regolato dalla Carta Olimpica, dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, successivamente modificato dal D.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

Ai sensi dell'art.1, comma 2 dello Statuto, il CONI è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale. La missione del CONI consiste:

¹ In data 23 marzo 2021 il Decreto è stato definitivamente approvato ma non è stato ancora pubblicato.

- nella definizione dei principi fondamentali delle attività sportive anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale, contrastando qualsiasi forma di esclusione, diseguaglianza, discriminazione e violenza;
- nella promozione della massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età;
- nella promozione della competitività delle squadre nazionali e nella salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, curando anche l'approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai giochi olimpici;
- nella tutela della salute degli atleti e nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.

Con il decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242, cd. "legge Melandri", avente ad oggetto il riordino del CONI, successivamente modificato dal D.lgs. 8 Gennaio 2004, n. 15, l'Ente è rimasto del tutto sprovvisto di dipendenti, di patrimonio, di uffici e di mezzi strumentali che sono transitati ex lege nella Società Coni Servizi S.p.A. (oggi Sport e salute S.p.A.), società interamente partecipata dal MEF, il cui Presidente della Società nonché gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione venivano designati dal CONI e nominati dal MEF, quale azionista unico.

Per l'espletamento dei suoi compiti CONI si è avvalso strumentalmente di CONI servizi S.p.A., istituita dall'art. 8 del Decreto Legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, e modificata ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, Sport e salute S.p.A. espletava l'attività strumentale per l'attuazione dei compiti del CONI ed:

- è succeduta all'Ente in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli di finanziamento con gli Istituti di Credito;
- è succeduta nella titolarità dei beni facenti capo all'Ente Pubblico CONI e ha assunto in carico tutto il personale alle dipendenze CONI.

Pertanto, i rapporti, anche finanziari, tra CONI e Sport e salute S.p.A. erano disciplinati da un contratto di servizio che si configurava come fonte giuridica degli obblighi e adempimenti concreti in ordine al conseguimento degli obiettivi affidati alla Società. Al CONI spettava il compito del riconoscimento nonché erogazione dei contributi a favore degli organismi sportivi riconosciuti dallo stesso (FSN, DSA, EPS, AB per circa 277 mln di euro nel 2018);

I rapporti fra il CONI e Sport e salute S.p.A., nonché i rispettivi ambiti di operatività, sono stati modificati con la legge 145/2018 che ha apportato significative modifiche di governance che riguardano sia l'Ente che la Società. In particolare, la nuova governance delineata dalla legge di cui sopra ha comportato, tra l'altro, che:

- il Consiglio di Amministrazione di Sport e salute S.p.A. sia designato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e in attuazione della scelta politica sportiva dell'Organo di Governo competente in materia di sport;
- gli organi di vertice dell'Ente e della Società siano diversi e incompatibili fra loro;
- il CONI designi un proprio consigliere aggiunto nel Consiglio di Amministrazione di Sport e salute affinché partecipi alle riunioni e alle decisioni sui finanziamenti degli organismi sportivi erogati dalla Società.

Il decreto legge n. 5 del 29 gennaio 2021, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano, ha disposto che il CONI sia dotato di una propria pianta organica di n. 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Il processo di conversione in Legge del Decreto si concluso è in data 23 marzo 2021.

2. Contesto normativo

2.1. Contesto Internazionale

La corruzione, nella sua più ampia definizione, consiste nell'offrire, dare, ricevere o sollecitare, direttamente o indirettamente, qualsiasi cosa di valore per influenzare impropriamente le azioni di un'altra parte.²

È anche definita come "l'illecito utilizzo di influenza al fine di procurare un beneficio a sé stessi od altri, violando i doveri o i diritti di altri".³

Il Consiglio d'Europa, l'OCSE e le Nazioni Unite richiedono ai firmatari delle loro Convenzioni in materia anticorruzione di criminalizzare "l'offerta", "la promessa" e "la consegna" di una tangente⁴, richiamando il concetto sopraesposto.

L'Italia ha ratificato una serie di Convenzioni anti-corruzione tra cui:

- la *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (Anti-Bribery Convention)* del 1997, ratificata dall'Italia con la Legge n. 300 del 2000, e le *Recommendation* proposte dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), funzionali allo sviluppo di contenuti e sistemi di prevenzione e nella promozione dell'integrità e della trasparenza;

² Si veda "Corruption: a glossary of International Criminal Standards" dell'OCSE, 2007.

³ A.C.F.E (Association of Certified Fraud Examiner).

⁴ Bribery: "the offering, giving receiving or soliciting of corrupt payments to influence an official act or business decision"; Kickbacks: "improper, undisclosed payments made to obtain favourable treatment i.e., in relation to a government contracts".

- le *Civil and Criminal Law Conventions on Corruption* di Strasburgo adottate dal Consiglio d'Europa nel 1999 e ratificate dal nostro Paese ai sensi delle Leggi 110 e 112 del 28.06.2012, che prevede l'incriminazione per reati di corruzione attiva e passiva nel settore pubblico e privato e rimedi giudiziari efficaci in favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione;
- la Convenzione di Merida (*United Nations Convention against Corruption*) adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia ai sensi della Legge 116 del 2009 che costituisce il primo strumento messo in atto dalla comunità internazionale nella lotta alla corruzione come fenomeno transnazionale.

CONI fa riferimento al *Code of Ethics* del Comitato Olimpico Internazionale, in cui vengono codificati, tra l'altro, i principi e le linee guida che i Comitati Nazionali Olimpici e le Organizzazioni Sportive devono rispettare ed implementare a fini di integrità e *good governance*.

Il CONI ha, inoltre, aderito al *UN Global Compact nel 2016*, un codice volontario che nasce dalla volontà di promuovere un'economia globale sostenibile e richiede alle aziende ed alle organizzazioni che vi aderiscono l'adozione di comportamenti proattivi nel campo della tutela dei diritti umani, dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro, della lotta alla corruzione e più in generale di supportare i più ampi obiettivi di sviluppo posti dalle Nazioni Unite stesse.

È opportuno specificare che il sistema sportivo in materia di prevenzione alla corruzione presenta due ambiti differenti ma correlati che devono essere tenuti in considerazione nella lotta a tale fenomeno.

Il primo ambito definito *on the field* riguarda tutti gli aspetti connessi alla performance sportiva e allo svolgimento dell'evento sportivo (ad esempio i temi del doping, match-fixing e del riciclaggio, della frode degli arbitri e degli atleti). L'ambito *off the field* riguarda, invece, gli aspetti connessi all'organizzazione e alla struttura amministrativa degli enti (processi interni relativi alla gestione delle sponsorizzazioni, al *procurement*, alla selezione del personale, ai meccanismi elettivi e agli *event-bidding*).⁵

I due ambiti suddetti sono stati oggetto di una recente produzione di *soft law* tra cui:

- *Recommendation Rec2005(8) on the Principles of Good Governance in Sports* del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;
- *Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance* pubblicato da *United Nations Office on Drugs and Crime* del 2010;

⁵ Il PTPC di CONI ai fini di prevenzione della corruzione è relativo all'ambito *off the field*.

- *Recommendation on Fighting Bid Rigging in Public Procurement* pubblicato dall'OCSE nel 2012;
- *A Strategy for Safeguarding against Corruption in Major Public Events* pubblicato da *United Nations Office on Drugs and Crime*, del 2013;
- *Effective Delivery of Large infrastructure Projects* pubblicato dall'OCSE nel 2015;
- *High-Level Principles for Integrity, Transparency and Effective Control of Major Events and Related Infrastructures* e *Recommendation on Public Procurement* pubblicato dall'OCSE nel 2015;
- *Principles for Leveraging Local Benefits from Global Sporting Events* del 2016 e *Organising Sporting Events* pubblicati dall'OCSE nel 2016;
- *Recommendation on Public Integrity* pubblicato dall'OCSE nel 2017;
- *Manual on corruption surveys: Methodological guidelines on the measurement of bribery and other forms of corruption through sample surveys* pubblicato da *United Nations Office on Drugs and Crime* nel 2018;
- *Corruption Risks and Useful Legal References in the context of COVID-19*, pubblicato dal Group of States against Corruption (GRECO) del 15 aprile 2020.
- *Integrating Responsible Business Conduct in Public Procurement* pubblicato dall'OCSE nel 2020;
- *Procurement of major international sport-events-related infrastructure and services – Good practices and guidelines for the Olympic Movement*, pubblicato dall'OCSE nel 2020.

Infine, la Convenzione CoE (Consiglio d'Europa) conclusa nell'autunno del 2014 in occasione della conferenza dei ministri dello sport tenutasi a Macolin contro la manipolazione dei risultati sportivi (match-fixing) contiene per la prima volta regole che impegnano i contraenti alla lotta contro la manipolazione dei risultati sportivi. Fra di esse rientrano il dovere per gli stati di emanare norme penali adeguate e l'assistenza giuridica reciproca. La "Convenzione di Macolin" sulla manipolazione delle competizioni sportive è entrata in vigore il 1° settembre 2019 a seguito della ratifica da parte dei primi sei paesi (Italia, Norvegia, Portogallo, Repubblica di Moldova, Svizzera e Ucraina). L'Italia ha aderito alla Convenzione, sottoscrivendola il 7 aprile 2016 ed approvandola in via definitiva al termine del percorso parlamentare l'11 aprile 2019; il 16 maggio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. A tal fine, i principali obiettivi della Convenzione sono:

- a) prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali;
- b) promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive.

2.2. Contesto Nazionale

La corruzione, in ossequio alla nozione giuridica che ne dà il Codice penale, è un reato plurisoggettivo a concorso necessario e la sua definizione è comprensiva di molteplici fattispecie in cui si riscontri l'abuso, da parte di un Pubblico Funzionario, del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati o della Società.

Nel novero dei delitti contro la Pubblica Amministrazione all'interno del Codice penale, il reato di corruzione si configura quando il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio riceve o accetta la promessa, da parte di un privato, di un compenso non dovuto per:

- compiere un atto del proprio ufficio (corruzione per l'esercizio della funzione o corruzione impropria, ai sensi dell'art. 318 c.p.);
- omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria, ai sensi dell'art. 319 c.p.);
- favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (corruzione in atti giudiziari, ai sensi dell'art. 319-ter c.p.).

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recepisce le indicazioni delle Convezioni ratificate dall'Italia (si veda il paragrafo 1.1.) e prevede un sistema organico di prevenzione della corruzione, nella sua accezione più ampia, articolato su due livelli:

1. nazionale, con l'emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
2. decentrato, con l'adozione da parte di ogni Pubblica Amministrazione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (ora Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione) sulla base delle indicazioni fornite nel PNA stesso e nei decreti attuativi.

Con delibera CIVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (PNA 2013), ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 190/2012 chiedendo alle singole Amministrazioni di:

- nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.);
- definire il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, unitamente a procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Nel PNA dell'ANAC la definizione di corruzione viene ampliata configurandola come *maladministration*, ossia ricomprendendovi tutti quegli atti e comportamenti che, anche se non configurabili quali specifici reati,

contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Nello stesso anno, l'emanazione del D.lgs. 39/2013 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*" ha previsto un ulteriore meccanismo di prevenzione della corruzione per evitare accordi illeciti e conflitti di interesse negli uffici pubblici, nonché scongiurare le cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 (PNA 2015), ANAC ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precedente PNA, definendo maggiormente i ruoli dei soggetti interni coinvolti nel processo di adozione del Piano, puntualizzando le diverse fasi del processo di gestione del rischio di corruzione, ma soprattutto approfondendo nella parte speciale l'area di rischio relativa ai contratti pubblici.

Successivamente, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Determina n. 831 del 3 agosto 2016, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016), con il quale ANAC ha fornito importanti chiarimenti rispetto ai contenuti del precedente PNA e del D.lgs. 97/2016. In particolare, per effetto del D.lgs. 97/2016, è stato soppresso il riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), prevedendo invece la necessità di individuare le modalità di attuazione della trasparenza non più in un separato atto, ma come parte integrante del PTPC, al cui interno, in una apposita sezione, vanno dunque indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, oltre alle soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

L'art. 2-bis, comma 2, del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, ha stabilito, inoltre, che le società in controllo pubblico applichino la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «in quanto compatibile». Dal Decreto suddetto si evince che il concetto di trasparenza, strettamente correlato all'integrità, è uno strumento cardine atto a garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento affermati dalla Costituzione, consentendo un controllo pubblico (*public scrutiny*) su:

- il leale e corretto esercizio del potere pubblico;
- il responsabile perseguimento delle funzioni istituzionali;
- l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza rende la Pubblica Amministrazione più fruibile ai cittadini e alle imprese e si configura come garanzia di accessibilità totale alle amministrazioni pubbliche.

In data 2 ottobre 2018 ANAC ha adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del R.P.C.T. nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione. La delibera si è resa necessaria per dare risposte unitarie a varie istanze di parere pervenute dagli operatori del settore e dagli stessi R.P.C.T.

Con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al PNA. In tale documento sono state fornite anche alcune precisazioni su alcuni profili che riguardano il procedimento di revoca del R.P.C.T. e la formazione dell'elenco dei Responsabili presso l'Autorità.

Infine, con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019). L'attenzione del Piano è concentrata sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date in passato, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Nel PNA 2019 ANAC sottolinea come i comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come "*corruzione politica*" o "*corruzione amministrativa*" valgono più a precisare l'ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.

CONI fa, inoltre, riferimento nella stesura del proprio PTPC alle delibere:

- n. 833 del 3 agosto 2016 recante Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili;
- n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016";
- n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante "Linee guida attuative della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici".

3. Processo di prevenzione della corruzione

Il processo di prevenzione della corruzione di CONI, come metodologia utilizzata per la riduzione delle probabilità che tale rischio si verifichi, è strutturato nelle seguenti fasi logiche:

1. analisi del contesto esterno
2. analisi del contesto interno;
3. valutazione del rischio;
4. trattamento del rischio;
5. implementazione e monitoraggio sul funzionamento del processo.

3.1. Analisi del contesto esterno

Recenti sviluppi sul contrasto della corruzione a livello internazionale

A partire dagli anni '90, la corruzione è stata riconosciuta a livello internazionale come fenomeno globale che ha interessato il settore pubblico e privato.

Similmente a quanto accaduto nel settore privato, scandali corruttivi hanno inciso anche nell'ambito sportivo, a partire da quanto avvenuto in riferimento alle Olimpiadi Invernali di Salt Lake City del 2002, a seguito del quale lo stesso Comitato Internazionale Olimpico ha adottato un proprio Codice Etico e presidi del rischio corruttivo, fino ai recenti scandali che hanno coinvolto la FIFA.

Numerose iniziative a livello internazionale sono state attivate in risposta a tali fenomeni nel mondo sportivo, tra cui l'IPACS (Partenariato Internazionale contro la Corruzione nello Sport), cui partecipano sia Stati Nazionali, sia organizzazioni internazionali come OCSE, Consiglio d'Europa, CIO (il CONI è l'unico Comitato Olimpico che vi partecipa), con l'obiettivo di identificare standard anticorruzione e di integrità. Si tratta di una piattaforma multilaterale con lo scopo di "riunire le diverse organizzazioni sportive internazionali, governative, intergovernative e altri stakeholder rilevanti per rafforzare e supportare le azioni per contrastare la corruzione e promuovere la cultura di good governance nell'ambito sportivo", così come delineato nel primo working group meeting nel giugno 2017. In tal senso, a tale partenariato partecipano sia Stati Nazionali che organizzazioni internazionali come OCSE, Consiglio d'Europa, CIO (il CONI è l'unico Comitato Olimpico che vi partecipa), con l'obiettivo, per l'appunto, di identificare standard anticorruzione e di integrità. IPACS, inoltre, nel 2017 ha istituito tre task force per aiutare a combattere la corruzione nello sport che si concentreranno sui seguenti settori prioritari:

- ridurre il rischio di corruzione negli appalti relativi a eventi sportivi e infrastrutture;

- garantire integrità nella selezione dei principali eventi sportivi, con un focus iniziale sulla gestione del conflitto di interessi;

- ottimizzare i processi di conformità ai principi del buon governo per mitigare il rischio di corruzione.

Ogni task force multi-stakeholder ha sviluppato iniziative specifiche come liste di controllo e progetti pilota che sono discussi negli incontri annuali organizzati dall'IPACS a cui partecipano rappresentanti di numerosi Stati, Organizzazioni sportive internazionali ed esperti di tutto il mondo.

Nel novembre 2017 è stata approvata la risoluzione UNCAC 7/8 "*Corruption in Sport*", fortemente voluta dal Coordinamento Anticorruzione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, contenente misure idonee al contrasto del fenomeno, con particolare riferimento all'organizzazioni di *major events*, soprattutto a livello internazionali (ad es. i Giochi Olimpici). Nel preambolo, la Risoluzione sottolinea sia il ruolo importante dell'UNCAC per l'armonizzazione delle azioni dei governi dedite al contrasto del fenomeno corruttivo sia le conseguenze negative che questo riversa nel mondo dello sport in quanto ne sminuisce la portata all'interno della società. Si sottolinea il ruolo della società civile, dei media, dell'accademia e del settore privato alla luce dell'approccio multi-stakeholder. Nella parte operativa, invece, si rimarca l'importanza di un robusto apparato legislativo interno insieme con procedure di law enforcement per il coordinamento e scambio di informazioni. Si incoraggiano gli stati ad elaborare sistemi di denuncia confidenziale insieme con programmi di protezione per i whistleblowers e testimoni. Da ultimo si incoraggiano le Parti a promuovere pratiche etiche, rafforzare meccanismi di report interni e cooperare nell'investigazione su fenomeni corruttivi anche in senso lato.

In data 12 dicembre 2018 il Consiglio d'Europa ha adottato alcune raccomandazioni in cui invita i governi europei a prendere delle misure destinate a migliorare la lotta contro la corruzione nello sport (*Recommendation CM/Rec 2018-12 of the Committee of Ministers to member States on the promotion of good governance in sport*).

Il CONI è fortemente impegnato nelle politiche anti-match-fixing e, nell'ambito del programma Erasmus + dell'UE, ha partecipato al progetto AMATT – Anti Match-Fixing Top Training 2017-2019, che propone una formazione specializzata per migliorare la capacità degli organismi sportivi e promuovere un coinvolgimento mediatico qualificato nella lotta contro le partite truccate e l'influenza delle organizzazioni criminali nel mondo dello sport. Il progetto ha visto il coinvolgimento di importanti attori internazionali, tra cui in primis il CONI, la ESSA (European Social Simulation Association), EASG (European Association for the Study of Gambling) per il mondo degli operatori delle scommesse.) La proposta di progetto affronta in modo significativo l'obiettivo di affrontare la minaccia transnazionale all'integrità dello sport, e in particolare le partite truccate, perché propone un'azione specificamente mirata alla ricerca dell'efficacia politica attraverso una buona pratica emergente in Italia. L'ultima conferenza del progetto si è tenuta al salone d'onore del CONI

l'8 ottobre 2019, durante la conferenza, inoltre, sono stati presentati lo Strumento Didattico multilivello AMATT e le Linee Guida per l'Ottimizzazione delle Politiche Anti Match-Fixing.

Sul tema, in data 8 ottobre 2020 il CONI e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno firmato due importanti protocolli d'intesa. Il primo è volto a contrastare il fenomeno del match fixing attraverso un rapido e circostanziato trasferimento di informazioni in presenza di flussi anomali di giocate. Obiettivo è quello di garantire correttezza e trasparenza sulla raccolta delle scommesse e regolarità delle stesse competizioni sportive. Il secondo protocollo è finalizzato a fornire le informazioni più appropriate e semplificare tutti gli adempimenti previsti per l'introduzione nel territorio unionale dei materiali necessari allo svolgimento di eventi e manifestazioni internazionali con sede in Italia.

Si segnalano altresì le iniziative promosse dal G20, in occasione delle riunioni dell'*Anti-Corruption Working Group* (ACWG), in cui vengono approfondite le tematiche di prevenzione della corruzione nelle organizzazioni sportive.

Dal 16 al 20 dicembre 2019 si è tenuta, infine, ad Abu Dhabi l'ottava Conferenza degli Stati Parte (CoSP) della Conferenza delle Nazioni Unite contro la Corruzione (UNCAC), appuntamento a cadenza biennale che consente di valutare e di orientare l'attuazione della Convenzione, strumento vincolante di portata globale finalizzato alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione. L'Italia ha sostenuto la risoluzione presentata dalla Russia sulla salvaguardia dello sport dalla corruzione, per il riconoscimento delle infiltrazioni del crimine organizzato nel mondo dello sport e per un richiamo a rafforzare la cooperazione tra federazioni sportive e Autorità, fatto salvo il principio di autonomia dello sport. L'Italia ha, inoltre, presentato la risoluzione sulla misurazione della corruzione in cui si sottolinea l'importanza di sviluppare un quadro statistico internazionale fondato su metodologie scientifiche e su fonti di dati affidabili, quali i dati di natura esperienziale diretta, le statistiche giudiziarie ufficiali e gli indicatori di rischio e vulnerabilità a fine di superare gli effetti derivanti dalla utilizzazione di indici meramente percettivi, che rischiano di incrementare la percezione pubblica del fenomeno in dipendenza non della sua effettiva dimensione, ma della efficacia e notorietà dell'azione di contrasto sviluppata dalle autorità competenti.

In ambito sportivo, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) ha firmato con la FIFA nel settembre 2020 un Memorandum of Understanding per intensificare la loro cooperazione per affrontare le minacce della criminalità allo sport. L'accordo cerca di sfruttare i rispettivi punti di forza delle due organizzazioni per garantire un impatto positivo sulla lotta globale contro la corruzione e la criminalità nello e attraverso lo sport, e per rafforzare l'influenza positiva del calcio sui giovani del mondo, rafforzando la loro resilienza alla violenza e criminalità e promozione del fair play, lavoro di squadra, non discriminazione, tolleranza e rispetto.

In occasione del summit del G20 del 21 e 22 novembre 2020 organizzato dall'Arabia Saudita - svolto virtualmente a causa della pandemia COVID-19 - i Leader dei paesi partecipanti hanno confermato il proprio impegno nella promozione della lotta alla corruzione a livello globale e lanciato l'appello "*COVID-19 Call to Action Statement*" il quale delinea gli obiettivi e le priorità chiave dei paesi del G20 nella loro risposta anticorruzione alla crisi.

Durante il summit sono stati presentati i risultati raggiunti a livello globale nella lotta alla corruzione, misurati sulla base degli High-Level Principles adottati nel Vertice G20 di Amburgo del 2017, e presentato l'iniziativa di creare una rete globale anticorruzione che faciliti gli sforzi e la cooperazione internazionale formate dalle autorità di ciascun paese preposte all'applicazione della legge anticorruzione.

Dal dicembre 2020, fino al novembre 2021, l'Italia ha assunto la presidenza del G20 con particolare responsabilità del Gruppo di Lavoro Anticorruzione al fine di fornire un contributo di alto profilo alla preparazione e alla realizzazione della prima Sessione Speciale dell'Onu sulla corruzione prevista nel 2021.



Sul tema dell'anticorruzione si è espresso anche l'attuale il Presidente del Consiglio, prof. Mario Draghi, nel suo primo discorso alla Camera dei deputati sottolineando la necessità di "*combattere la corruzione che deprime l'economia*". Il Presidente, in particolare, ha affermato che "*un Paese capace di attrarre investitori deve difendersi dai fenomeni corruttivi che portano a effetti depressivi sul tessuto economico e sulla libera concorrenza. La legalità e la sicurezza sono la base per attrarre investimenti, la trasparenza della P.A. è un presupposto logico perché consente ai cittadini di analizzare ogni azione*".

In merito alla misurazione del fenomeno corruttivo, ad oggi, l'indice più noto e utilizzato è l'**indice di percezione della corruzione** pubblicato da Transparency International (TI-CPI o Corruption Perception Index) che fornisce una misura nazionale per la maggior parte dei paesi mondiali. L'indice misura quantitativamente la corruzione percepita nel settore pubblico, aggregando i dati relativi alle indagini prodotte da agenzie di consulenza (almeno tre per ogni Paese analizzato). Lo studio, pubblicato annualmente, si basa su 13 sondaggi condotti da esperti del fenomeno della corruzione in 180 Paesi del mondo.

Inoltre, sono stati incrociati i dati provenienti da altri studi di settore: il "Democracy Index" costruito da "The Economist Intelligence Unit", il "Freedom in the World Index" prodotto da "Freedom House", e l'"*Annual Democracy Report*" realizzato da "Varieties of Democracy".

INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE 2020

Il livello di corruzione percepito nel settore pubblico in 180 paesi nel mondo.




www.transparency.it/indice-percezione-corruzione
 #cpi2020
This work from Transparency International (2020) is licensed under CC BY-ND 4.0

fonte: <https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione-20120>

Nel 2020, l'Indice di Percezione della Corruzione vede l'Italia al 52° posto nel mondo su 180 Paesi, una posizione in meno rispetto al 2019, un punteggio di 53 su 100, registrando un rallentamento del trend positivo che aveva visto l'Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al 2019.

ANDAMENTO ITALIA: GUADAGNATI 11 PUNTI DAL 2012 AD OGGI





fonte: <https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>

INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE 2020

UNIONE EUROPEA

64/100

PUNTEGGIO MEDIO



PUNTEGGIO	PAESE	POSIZIONE	PAESE	POSIZIONE
88	Danimarca	1	Slovenia	35
85	Finlandia	2	Cipro	42
85	Svezia	3	Lettonia	42
82	Olanda	4	Polonia	45
80	Germania	8	Rep. Ceca	49
80	Lussemburgo	9	Italia	52
78	Austria	15	Malta	52
77	Belgio	15	Grecia	59
77	Estonia	17	Slovacchia	60
76	Irlanda	20	Croazia	63
76	Francia	21	Bulgaria	69
75	Spagna	32	Ungheria	69
75	Portogallo	33	Romania	69
75	Lituania	35		

#cpi2020
www.transparency.it/indice-percezione-corruzione

This work from Transparency International (2020) is licensed under: CC BY-ND 4.0


fonte: https://www.transparency.it/images/cpi2020/CPI2020_Map_European-Union_logo.jpg

Sul punto, si rappresenta che vi sono tre tipologie di misurazione.


- Dati giudiziari:** corruzione misurata con il criterio “legalistico”, relativa a un’esperienza diretta con il fenomeno e riguarda la corruzione che si è già manifestata (denunce, arresti o condanne);
- Indici di percezione:** corruzione misurata in un’accezione ampia ossia deviazione da regole morali comunemente accettate e misura altresì la percezione del fenomeno anche nella sua dimensione latente;
- Misure basate sull’esperienza:** corruzione misurata mediante la rilevazione dell’esperienza diretta degli intervistati (e non la percezione) di episodi di corruzione. Questa strategia si riferisce alla corruzione in un’accezione ampia e misura l’esperienza diretta del fenomeno anche nella sua dimensione latente.

Ogni tipologia di misurazione presenta *pro* e *contro*, come rappresentato in sintesi negli schemi seguenti:


Dati giudiziari



Indici di percezione della corruzione



Misure basate sull'esperienza



Fonte: "la corruzione – definizione, misurazione e impatti economici" Vol.1 Formez.

Recenti studi internazionali e nazionali sulle frodi e sulla corruzione


La definizione legale di frode può variare in base alla giurisdizione. In Italia sono previsti molteplici reati attinenti alla frode⁶, oltre al reato di corruzione.

A livello internazionale una definizione che prescinde dai singoli contesti giuridici nazionali è stata formulata dall'ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) e dall'AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) ed è la seguente: "Any intentional act or omission designed to deceive others, resulting in the victim suffering a loss and/or the perpetrator achieving a gain".

L'ACFE ha anche sviluppato lo schema denominato "Fraud Tree" che delinea il sistema di classificazione delle varie tipologie di frode, in cui la corruzione rappresenta una delle tre categorie principali, assieme all'appropriazione indebita di asset aziendali e alla frode connessa all'informativa finanziaria. Il "ramo" della corruzione è poi declinato in "conflitto di interesse", "tangenti", "regalie e omaggi", "estorsione".

⁶ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Truffa (art. 640 c.p.)
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.)
- Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)
- Frode assicurativa (art. 642 c.p.)
- Frode contabile (artt. 2621 - 2621-bis - 2621-ter - 2622 c.c.)
- Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)




Fonte: ACFE "Report to Nations 2020".

Infine, la stessa ACFE elabora ogni due anni il "Report to Nations" nel quale vengono riportati i dati relativi a casi di frode aziendale a livello mondiale.

L'ultimo report è stato pubblicato nel 2020 e si basa sulle risultanze della "2019 Global Fraud Survey" mediante la quale sono stati raccolti i dati relativi a n. 2.504 casi di frode avvenuti tra il gennaio 2018 e il settembre 2019 in 125 Paesi (suddivisi in 8 regions) per una perdita stimata di oltre USD 3,6 miliardi.

Con riferimento alla region "Western Europe", sono stati analizzati n.128 casi (di cui n. 10 in Italia) con una perdita media stimata di USD 139 mila.




Fonte: ACFE "Report to Nations 2020".

Dallo studio è emerso come in "Western Europe", in linea con quanto è accaduto a livello mondiale, la principale frode rilevata è stata la corruzione seguita, dal "billing scheme" (pagamenti fraudolenti, ad es. un dipendente addebita all'azienda acquisti personali) e da furti "noncash" (ad es. furto di rimanenze, furto d'informazioni confidenziali ecc.).

Department*	Number of cases	Percent of cases	Median loss
Operations	288	15%	\$72,000
Accounting	277	14%	\$200,000
Executive/upper management	234	12%	\$596,000
Sales	225	11%	\$94,000
Customer service	175	9%	\$86,000
Administrative support	116	6%	\$76,000
Finance	101	5%	\$100,000
Purchasing	96	5%	\$200,000
Information technology	69	3%	\$200,000
Facilities and maintenance	60	3%	\$100,000
Warehousing/inventory	60	3%	\$85,000
Board of directors	45	2%	\$750,000
Marketing/public relations	40	2%	\$100,000
Manufacturing and production	35	2%	\$275,000
Human resources	27	1%	\$40,000
Research and development	14	1%	\$350,000
Legal	13	1%	\$195,000

*Departments with fewer than 10 cases were omitted



Fonte: Report to the Nations – 2020 Global Study on occupational fraud and abuse (ACFE)

I primi tre dipartimenti, come riportato anche nel report del 2018, per frequenza dell'evento "frode" sono la contabilità, la produzione e le vendite che nel complesso presentano il 40% del totale dei casi di frode. In

tema di *“danno economico”*, il maggior danno è effettuato dall’Executive and Upper Management, che ha provocato un danno mediano pari a \$ 729k, unitamente all’Information Technology per \$ 225k e alla contabilità per \$ 212k.

Il Report evidenzia come in *“Western Europe”* la maggior parte dei casi (43%) sia stata identificata tramite *“tip”* (segnalazioni, ad es. da parte di whistleblower). A tal riguardo, si rileva come sia di fondamentale importanza per le aziende, al fine di ridurre le perdite economiche causate da frodi, implementare una piattaforma di whistleblowing mediante la quale chiunque possa effettuare segnalazioni riguardanti condotte potenzialmente fraudolente.

Si rileva, infine, dallo studio dell’ACFE che, nell’ambito degli incarichi dirigenziali e/o manageriali, gli uomini causano in media danni economici più ingenti rispetto alle donne (dovuto anche alla circostanza che gli incarichi di vertice sono spesso ricoperti da uomini): il danno economico mediano provocato dagli uomini ammonta a \$ 150K, mentre quello provocato dalle donne ammonta a \$ 85k.

In relazione al fenomeno corruttivo in Italia, l’ANAC ha pubblicato in data 17 ottobre 2019 il documento *“Corruzione in Italia (2016-2019)”* nel quale, con il supporto della Guardia di Finanza, sono stati analizzati i provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria nell’ultimo triennio e redatto un quadro dettagliato delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

Sebbene la tipologia di analisi sia scarsamente utili ai fini della prevenzione, dal momento che si riferisce ad un fenomeno più ristretto dell’integrità e che sono elaborate con un notevole ritardo temporale dall’evento (es. una condanna è rilevata a distanza anche di molti anni dal momento in cui ha avuto luogo l’episodio corruttivo) i risultati sono oggettivi e molto dettagliati e disaggregati per aree territoriali e per settori.

Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavaggio e pulizia), equivalente al 13%.

Nel complesso, dall’esame delle vicende venute alla luce si evince che gli scambi corruttivi avvengono secondo meccanismi stabili di regolazione, che assicurano l’osservanza diffusa di una serie di regole informali e che assumono diversa fisionomia a seconda del ruolo predominante svolto dai diversi centri di potere (politico, burocratico, imprenditoriale). Sotto questo profilo, l’analisi dell’ANAC ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. fenomeno della *“smaterializzazione”* della tangente, che vede una sempre minor

ricorrenza della contropartita economica. Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti. In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del *pactum sceleris*: soprattutto al Sud l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.

L'analisi del contesto esterno ha lo scopo di individuare i fattori/eventi esterni, che potenzialmente possono rappresentare *driver* di rischio corruzione.

Tale analisi è stata effettuata in relazione alle seguenti categorie logiche di fattori/eventi:

1. sportivi e socio-culturali (per es. organizzazioni di grandi eventi);
2. legali, economici e politici (per es. attività di lobbying);
3. industriali e tecnologici (per es. l'utilizzo di nuove tecnologie di trasmissione dati).

Si ritiene che le categorie più rilevanti in termini di impatto e probabilità di accadimento siano connesse ai fattori/eventi sportivi e socio culturali, nonché a quelli legali, economici e politici.

Infatti, in riferimento alla prima categoria, si tratta di fattori/eventi, che per la loro eccezionale natura e per i tempi ristretti e tassativi richiesti per la loro realizzazione, possono comportare rischi connessi alla deviazione dalle procedure e dalle regole al fine di ottenere dei risultati, limitando l'efficacia dei sistemi di controllo esistenti. In altri termini, le pressioni che si generano potrebbero creare un ambiente per cui il raggiungimento del risultato è priorità che giustifica la violazione o il raggirò delle procedure esistenti.⁷ È noto come tali aspetti si siano storicamente riscontrati sia in fase di partecipazione volta all'aggiudicazione dell'evento sportivo (*event bidding*) che di organizzazione dello stesso.

Si tratta di un rischio inerente con un impatto potenziale rilevante in termini di danno economico e reputazionale, la cui probabilità di accadimento può valutarsi anch'essa come elevata per le pressioni connesse all'evento.

In ogni caso si tratta di eventi la cui frequenza di accadimento è bassa.

⁷ Si veda, *A Strategy for Safeguarding against Corruption in Major Public Events*, UNODC, 2013.

Per quanto riguarda i fattori legali, economici e politici, si tratta di ipotesi riconducibili sostanzialmente all'attività di lobbying al fine di ottenere indebitamente norme a proprio favore, soprattutto in termini di assegnazione di risorse finanziarie e in materie che possono impattare su CONI, FSN e DSA.

In tale casistica è riconducibile anche l'ipotesi che a fronte di nuove norme, di cui si richiede la *compliance*, CONI, al fine di evitare sanzioni per mancati adempimenti, ponga in essere condotte corruttive a fronte di controlli e verifiche.

Si ritiene che la probabilità di tali fenomeni sia molto bassa, anche a fronte dell'assenza di casi storici relativi a questa categoria di fattori/eventi.

3.2. Analisi del contesto interno

L'obiettivo ultimo dell'analisi del contesto interno è di identificare le aree sensibili nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.

L'individuazione delle attività a rischio avviene attraverso la costruzione di ipotesi di realizzazione della condotta in riferimento ai rischi-reato previsti dalla L. 190/2012.

Le attività a rischio di CONI, che riflettono il carattere pubblicistico dell'Ente, fanno riferimento soprattutto ai reati di peculato ed abuso d'ufficio, le cui condotte si svolgono nell'ambito di attività che:

- rappresentano l'espressione di un incarico istituzionale di CONI, ad esempio l'attività di verifica amministrativo-contabile presso le Federazioni Sportive Nazionali;
- sono propedeutiche o comunque rivolte all'emanazione di atti con cui si costituisce, modifica od estingue una determinata situazione giuridica in capo ad un soggetto esterno (es: riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali, etc.);
- hanno rappresentazione contabile sul Bilancio CONI.

Le attività a rischio, e la loro valutazione di rischio inerente, sono state oggetto di specifiche analisi da parte dei Responsabili delle strutture aziendali coinvolte, con il supporto del R.P.C.T, (vedi successivo par. 2.3. *"Valutazione del rischio – Modalità operative"*) al fine di recepire sia i risultati emersi dalle attività di vigilanza e controllo svolte durante l'anno dal R.P.C.T. sia il grado di consapevolezza e conoscenza dei rischi da parte delle strutture aziendali interessate, nonché le recenti e importanti novità organizzative e normative in materia (ad es. la Legge 30 dicembre 2018 n.145).

Alla luce del contratto di servizio tra CONI e Sport e salute S.p.A. stipulato in data 4 novembre 2019 e valido sino al 31 dicembre 2019, nonché degli ordini di servizio della Società che hanno individuato gli uffici dedicati

totalmente o parzialmente al funzionamento del CONI e in attesa del rinnovo del contratto di servizio, la tabella seguente contiene l'elenco provvisorio delle attività a rischio:

Tabella 1. Attività (n.16) afferenti i rischi reato ex L. 190/2012

Attività a rischio	Livello di RISCHIO INERENTE
Assegnazione dei contributi per l'attività istituzionale di preparazione olimpica, paraolimpica e di alto livello delle FSN	ALTO
Gestione contabilità, tesoreria e Bilancio CONI	MEDIO
Procedure amministrative dei Comitati Territoriali (acquisto di beni e/o servizi, collaborazioni, spese di rappresentanza, missioni)	MEDIO
Gestione istruttoria CIS	MEDIO
Gestione contenziosi CONI	MEDIO
Assegnazione dei contributi alle Comunità Italiane all'Estero	MEDIO
Attività di supporto al Comitato Controlli Antidoping	MEDIO
Attività di supporto alla Procura Antidoping	MEDIO
Sviluppo sponsorizzazioni, accordi di partnership, collaborazione	MEDIO
Riconoscimento degli organismi sportivi (Discipline Sportive Associate, Associazioni Benemerite ed Enti di Promozione Sportiva)	BASSO
Gestione obblighi trasparenza	BASSO
Convocazione della Giunta Nazionale e gestione delle delibere	BASSO
Verifica conformità di statuti e regolamenti delle FSN e degli altri organismi sportivi riconosciuti dal CONI Ente	BASSO
Gestione delle verifiche e delle richieste del Collegio dei Revisori / società di revisione	BASSO

Rispetto alla precedente mappatura delle attività a rischio individuate nel PTCP 2020-2022, tenuto conto dell'evoluzione del contesto normativo e della conseguente riorganizzazione del CONI, si riportano di seguito le variazioni intervenute nel risk and control assessment effettuato:

Nuove attività:

- *Procedure amministrative dei Comitati Territoriali (acquisto di beni e/o servizi, collaborazioni, spese di rappresentanza, missioni)*
- *Attività di supporto al Comitato Controlli Antidoping*
- *Attività di supporto alla Procura Antidoping*
- *Gestione obblighi trasparenza*
- *Convocazione della Giunta Nazionale e gestione delle delibere*
- *Sviluppo sponsorizzazioni, accordi di partnership, collaborazione*
- *Gestione delle verifiche e delle richieste del Collegio dei Revisori / società di revisione*

Attività a cui è variato il livello di rischio inerente:

- *Gestione Contenziosi CONI", da ALTO a MEDIO,*

- Riconoscimento degli organismi sportivi (*Discipline Sportive Associate, Associazioni Benemerite ed Enti di Promozione Sportiva*), da MEDIO a BASSO.

Per le attività “*Approvazione dei bilanci delle FSN*” e “*supporto agli Organi di giustizia sportiva*” non si rilevano concrete ipotesi di rischio.

A seguito della conversione dei decreti di riorganizzazione del CONI in legge, qualora emergessero ulteriori attività che possano essere definite con ragionevole certezza di competenza del CONI stesso saranno oggetto di specifiche attività di self risk assessment al fine di valutare il livello di rischio inerente e individuarne i relativi presidi di controllo posti in essere dall’Ente.

3.3. Valutazione del rischio

Per ciascuna attività a rischio, il R.P.C.T. di CONI supporta i Responsabili delle strutture aziendali coinvolte nella valutazione del rischio inerente al fine di definire una priorità di intervento.

La valutazione del rischio inerente è effettuata attraverso una metodologia *worst-case*, basata sulle seguenti dimensioni:

- probabilità;
- impatto potenziale.

Valutazione della probabilità di accadimento

La probabilità è valutata in relazione alle seguenti variabili:

- complessità della realizzazione, che viene definita in relazione ad elementi quali il numero di soggetti/uffici che è necessario coinvolgere per la realizzazione ipotetica dello schema del reato, la pubblicità/diffusione degli atti/documenti oggetto di abuso, la complessità tecnica/fruibilità di tali documenti, etc.;
- concretezza dell’interesse/vantaggio del soggetto corruttore/concusso, per cui l’interesse/vantaggio ipotizzabile dalla condotta è definito in modo specifico e dettagliato al fine di determinare la reale “*spinta motivazionale*”.

Per ciascuna variabile sono definiti i seguenti tre livelli:

Variabile	Alto	Medio	Basso
Complessità di realizzazione della condotta	<p>Il numero di soggetti da coinvolgere per la certa realizzazione è superiore a tre e tali soggetti appartengono a strutture differenti.</p> <p>La condotta realizzativa coinvolge numerose attività aziendali e sistemi informativi dotati di controlli applicativi.</p> <p>Gli atti in cui si sostanzia la condotta presentano un elevato grado di diffusione e contenuti facilmente fruibili.</p>	<p>Il numero di soggetti da coinvolgere per la certa realizzazione è inferiore a tre e tali soggetti appartengono a strutture differenti.</p> <p>La condotta realizzativa comporta il coinvolgimento di differenti attività e sistemi informativi.</p> <p>Gli atti in cui si sostanzia la condotta sono comunicati solo a determinate categorie di soggetti e presentano contenuti facilmente comprensibili solo agli interessati.</p>	<p>I soggetti da coinvolgere appartengono ad un'unica struttura.</p> <p>La condotta realizzativa non è articolata e difficoltosa e non comporta l'utilizzo di sistemi informativi dotati di controlli applicativi.</p> <p>Gli atti in cui si sostanzia la condotta sono comunicati solo a richiesta e presentano contenuti altamente tecnici.</p>
Concretezza dell'interesse o vantaggio del soggetto	<p>Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta è concreto, diretto e immediato sia in capo al soggetto passivo che attivo.</p> <p>Sono presenti casi storici documentati relativi alla fattispecie in esame.</p>	<p>Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta sono concreti, diretto e immediato solo per uno dei due soggetti (attivo e passivo), mentre per l'altro l'ipotesi è più articolata e indiretta.</p> <p>Sono presenti casi storici documentati relativi allo schema realizzativo della fattispecie, anche se non direttamente riconducibili al sistema "sport".</p>	<p>Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta sono difficilmente configurabili.</p> <p>Non sono presenti casi storici documentati relativi alla fattispecie.</p>

La valutazione del livello di probabilità (Alta, Media, Bassa) viene effettuata attraverso la seguente matrice, che esprime un valore di sintesi delle due variabili precedentemente spiegate.

Livello di probabilità

Complessità	Basso	M	A	A
	Medio	B	M	A
	Alto	B	B	M
		Basso	Medio	Alto
		Interesse/vantaggio		

Ai fini della valutazione della probabilità sono inoltre presi in considerazione i seguenti ulteriori elementi qualitativi/quantitativi, quali la frequenza degli atti/provvedimenti a rischio, la presenza di forti sollecitazioni esterne, l'ambito professionale/istituzionale/di mercato ad elevato rischio, ecc.

Valutazione del livello di impatto potenziale

L'impatto potenziale di un evento corruttivo può esplicitarsi in differenti modi in relazione allo schema corruttivo e alla tipologia di attività sensibile ed è valutato in relazione alle seguenti dimensioni:

- **reputazionale:** l’impatto reputazionale è valutato in relazione al livello di diffusione delle notizie da parte dei media e le relative conseguenze sull’immagine del CONI;
- **economico finanziario:** l’impatto economico finanziario è valutato in relazione alla materialità del danno generato dalla commissione di un reato;
- **legale sanzionatorio:** l’impatto legale-sanzionatorio è connesso alla ipotesi di realizzazione del reato che può comportare l’avvio di un procedimento giudiziario e/o l’irrogazione di una sanzione.

In questo modo, tale dimensione presenta il medesimo livello di impatto su ogni attività sensibile pertanto, essendo una “costante”, non è oggetto di valutazione.

La tabella seguente contiene la scala di valutazione del livello di impatto potenziale.

Dimensioni	Alto	Medio	Basso
Danno reputazionale	Attenzione da parte dei media nazionali (e internazionali) con danni di lungo termine all’immagine pubblica del CONI.	Attenzione perdurante di media locali con conseguenze sugli stakeholder del CONI.	Minima attenzione a livello di media locali e con una durata di breve termine.
Impatto finanziario	L’impatto finanziario stimabile è maggiore dell’1% del valore della produzione del CONI	L’impatto finanziario stimabile è compreso tra il 0,5% ed l’1% del valore della produzione del CONI.	L’impatto finanziario stimabile è minore del 0,5 % del valore della produzione del CONI
Legale - sanzionatorio	Costante. Relativo all’avvio di procedimenti giudiziari e amministrativi. Irrogazione di sanzioni.		

Valutazione del rischio inerente

La valutazione del rischio inerente è effettuata attraverso la combinazione dei livelli di probabilità e impatto potenziale per ciascuno schema corruttivo.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Alto (A), vuol dire che tali attività presentano una elevata significatività da cui conseguono sia la sua priorità, per ciascuna fase successiva del processo di gestione del rischio, che la cadenza dei monitoraggi periodici.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Medio (M), vuol dire che tali attività presentano una rilevanza condizionata dalla prioritaria assegnata alle attività che presentano un livello di rischio inerente alto. Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Basso (B), vuol dire che tali attività sono caratterizzate dalla valutazione di opportunità circa i termini del monitoraggio e la realizzazione delle eventuali azioni correttive.

Livello di rischio inerente

Probabilità	Alto	M	A	A
	Medio	B	M	A
	Basso	B	B	M
		Basso	Medio	Alto
		Impatto potenziale		

Modalità operative

Il R.P.C.T. di CONI supporta i Responsabili delle strutture aziendali competenti ad individuare le attività a rischio rilevanti ai fini della L.190/2012 ed effettua la valutazione del rischio inerente per ciascuna attività.

I risultati delle analisi svolte sono formalizzati in una *matrice delle attività a rischio*, in cui per ciascuna attività sono indicati i reati ipotizzabili, gli schemi di condotta e la valutazione del rischio inerente. Tale documentazione si ritiene parte integrante del presente PTPC.

3.4. Trattamento del rischio

Considerato l'assetto organizzativo che caratterizza il CONI, i criteri di controllo a presidio delle attività a rischio sono stati individuati in relazione alle Misure per la prevenzione elencate nel PNA ritenute di maggiore rilevanza e/o in considerazione dell'assetto organizzativo del CONI.

I criteri di controllo individuati sono applicabili al CONI come indicato dalla tabella che segue:

Criteri di controllo	CONI
1. Separazione delle funzioni	applicabilità da valutare per singola attività
2. Tracciabilità dei dati e dei documenti	✓
3. Formalizzazione dei poteri	✓
4. Esistenza di procedure, protocolli o circolari per la regolamentazione dell'attività	✓
5. Formazione del personale in tema di corruzione	n/a
6. Gestione dei conflitti di interesse e dei requisiti di onorabilità con riferimento ai reati di corruzione	✓
7. Collegialità delle decisioni	applicabilità da valutare per singola attività
8. Tracciabilità delle decisioni	applicabilità da valutare per singola attività
9. Trasparenza e pubblicità degli atti, dei documenti e dei dati	✓
10. Flussi informativi verso R.P.C.T.	applicabilità da valutare per singola attività

Il R.P.C.T. supporta i Responsabili delle strutture aziendali competenti nell'individuazione e valutazione delle misure di prevenzione e dei controlli specifici per ciascuna attività mappata nel Piano e in relazione ai criteri suddetti. In particolare, la valutazione è effettuata sulla base della seguente scala di valori:

- adeguato – Il controllo/la misura rilevata è adeguatamente strutturata in modo da ridurre il livello di rischio inerente di commissione del reato ad un livello di rischio residuo minimo;
- parzialmente adeguato – Il controllo/la misura rilevata presenta aspetti da revisionare/integrare ovvero necessità di miglioramento al fine di ridurre il livello di rischio residuo ad un livello minimo;
- non adeguato – Il controllo/la misura rilevata non è presente o non è logicamente in grado di ridurre il livello di rischio inerente, che rimane sostanzialmente invariato.

Alla valutazione dei singoli controlli sono associati i seguenti punteggi:


- 1 (Adeguito);
- 0,5 (Parzialmente Adeguato);
- 0 (Non Adeguato).

La somma dei punteggi ottenuti dai singoli controlli/misure rilevati esprime la valutazione sintetica del sistema di controllo sulla base dei seguenti range:

SISTEMA DI CONTROLLO SODDISFACENTE (range 100%-80%)		SISTEMA DI CONTROLLO NON SODDISFACENTE (range 79%-0%)	
Adeguito	Migliorabile	Carente	Critico
Range: 100%-90%	Range:89% -80%	Range: 79% -51	Range:50%-0
Tutti i singoli controlli/misure sono adeguati ovvero un controllo presenta degli aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente soddisfacente.	Un controllo/misura presenta la necessità di interventi sostanziali ovvero due controlli presentano aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente soddisfacente.	Almeno due controlli/misure presentano la necessità di interventi sostanziali ovvero più controlli presentano aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente non soddisfacente.	La maggior parte dei controlli/misure presentano la necessità di interventi sostanziali ovvero presentano aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente non soddisfacente.

La valutazione di adeguatezza dei singoli controlli/misure e del sistema di controllo esula da ogni valutazione sull'efficacia degli stessi, che è oggetto della fase successiva del sistema di gestione del rischio.

Il livello di **rischio residuo** o **"mitigato"**, definito come il rischio che rimane in capo ad una attività in seguito alla valutazione di adeguatezza del sistema di controllo, scaturisce dalla combinazione del livello di rischio inerente e dalla valutazione del sistema di controllo come indicato nella seguente matrice:



◆ **Area degli interventi con priorità immediata:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato “Alto” e il sistema di controllo appare complessivamente “non soddisfacente” (carente o critico) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario definire e attuare interventi correttivi da realizzarsi tempestivamente dando priorità alle attività a rischio che presentano aspetti di controllo critici.

◆ **Area degli interventi a breve termine:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato “Medio/Basso” e il sistema di controllo appare complessivamente “non soddisfacente” (carente o critico) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario definire interventi correttivi da attuarsi dando priorità agli interventi dell’area precedente, ma mantenendo un livello di attenzione costante su tali attività a rischio.

◆ **Area del monitoraggio/interventi di medio termine:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato “Alto” e il sistema di controllo appare complessivamente “soddisfacente” (adeguato o migliorabile) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario continuare a monitorare l’effettivo funzionamento del sistema di controllo ovvero l’eventuale presenza di cambiamenti organizzativi, tecnici, procedurali. In alcuni casi il sistema di controllo, già soddisfacente, presenta aspetti di ottimizzazione rispetto a cui valutare la possibilità di intervento dando priorità agli interventi definiti in relazione alle Aree precedenti.

◆ **Area delle opportunità:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato “Medio/Basso” e il sistema di controllo appare complessivamente “soddisfacente” (adeguato o migliorabile) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; pertanto, non si rilevano necessità di intervento prioritarie.

Modalità operative

Il R.P.C.T. di CONI supporta annualmente i Responsabili delle strutture aziendali nella individuazione e nella valutazione di adeguatezza dei controlli e delle misure a presidio di ciascuna attività a rischio individuata nel PTPC. La mappatura e la valutazione dei controlli è formalizzata nelle **schede di self-assessment** trasmesse

ai Responsabili delle singole attività ove è presente la descrizione e la valutazione dei controlli/misure specifici individuati in riferimento a ciascun criterio di controllo applicabile e le eventuali azioni correttive necessarie e opportune. Tali schede si ritengono parte integrate del presente PTPC.

3.5. Monitoraggio del processo

CONI individua le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico.

Il R.P.C.T. di CONI, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito web nella sezione 'Amministrazione Trasparente' e trasmette alla Giunta Nazionale una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema predisposto da ANAC, nonché una relazione interna contenente:

- status sulla realizzazione degli obiettivi sulla prevenzione della corruzione e sulla Trasparenza ed Integrità;
- flussi informativi periodici;
- interventi di audit effettuati;
- formazione effettuata;
- verifiche effettuate sulle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità ex D.lgs. 39/2013.

In generale:

1. date le valutazioni sul rischio residuo, alcuni controlli/misure possono essere oggetto di azioni correttive volte a migliorarne il livello di adeguatezza logica. Tali azioni, la cui implementazione è di competenza dei responsabili delle strutture, sono oggetto di monitoraggio da parte del R.P.C.T.;
2. qualora l'esito delle valutazioni sul rischio residuo sia positivo e non si rilevi la necessità di azioni correttive in merito all'adeguatezza, i controlli/misure possono essere oggetto di specifiche verifiche (test) volte a valutarne l'efficacia operativa. Le relazioni di verifica sono trasmesse alle strutture competenti con eventuali suggerimenti ed interventi da realizzare;
3. le attività a rischio sono oggetto di monitoraggio anche in base ai flussi informativi definiti dal R.P.C.T. Sul punto si rimanda a quanto rappresentato nel prossimo capitolo.

3.6. Ruoli e responsabilità

La gestione del rischio “*corruzione*” è un processo trasversale all’organizzazione, continuo e iterativo che prevede la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli organi di vertice, dei dirigenti, del personale e dei collaboratori, che hanno l’obbligo di osservare i presidi posti a prevenzione del rischio di corruzione.

Nel PNA 2013 si esplicita che “*tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l’attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione*”.

Per quanto sopra, tutto il personale ed i collaboratori, nell’ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo, sono tenuti ad eseguire le attività nel rispetto delle procedure e dei controlli predisposti, nonché ad effettuare le opportune e necessarie segnalazioni in caso di non conformità, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di controllo.

I Responsabili delle strutture aziendali effettuano gli *assessment* delle attività di competenza – coadiuvati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – sono tenuti a monitorare l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli e delle misure di prevenzione nelle attività di competenza, nonché ad attuare gli eventuali interventi correttivi individuati ed, infine, ad effettuare le segnalazioni ritenute opportune o necessarie in caso di non conformità, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di gestione attuato.

Gli Organi di Vertice sono tenuti a conoscere i principali rischi che impattano sull’organizzazione e le modalità con cui sono tenuti sotto controllo dal *management*, gli obiettivi definiti in materia di anticorruzione e il loro allineamento con la Missione dell’organizzazione, nonché le principali risultanze delle attività di controllo e le azioni da intraprendere.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione gestisce e monitora il processo di prevenzione della corruzione individuando le necessità di aggiornamento e integrazione, supportando il management nella attività di *assessment*, verificando che le azioni correttive siano realizzate ed effettuando verifiche.

La Giunta del CONI (GN) quale organo di indirizzo politico dell’Ente:

- nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CONI;
- nomina l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione entro le scadenze di legge;
- riceve la Relazione annuale del R.P.C.T.

Il Presidente del CONI:

- approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione qualora non siano previste riunioni degli Organi a ciò preposti entro le scadenze di legge. In tal caso, il suddetto Piano viene ratificato alla prima riunione utile della Giunta Nazionale;
- possono essere delegati ad apportare eventuali modifiche al PTCP in corso d'anno, dandone notizia alla prima riunione utile di GN.

Il Segretario del CONI:

- riceve le segnalazioni del R.P.C.T. circa i casi di mancato supporto o collaborazione, mancato o ritardato adempimento degli interventi o degli obblighi di pubblicazione e dei conflitti di interesse;
- comunica alla Funzione Risorse Umane, Organizzazione e Scuola dello Sport i casi di mancato supporto e collaborazione con gli R.P.C.T. ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare;
- compie le azioni necessarie ed opportune in caso di segnalazioni di conflitti di interesse segnalati dal R.P.C.T.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV):

- verifica che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con la missione e gli obiettivi, se formalizzati;
- verifica i contenuti della Relazione annuale del R.P.C.T. rispetto agli obiettivi della prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al R.P.C.T. le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti;
- riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

In ogni caso per quanto attiene l'analisi dettagliata del ruolo dell'OIV a seguito del D.lgs. 97/16 si rimanda al PTCP 2017-2019.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.T.):

- predispone e aggiorna il Piano Triennale "condiviso" di Prevenzione della Corruzione e lo trasmette alla GN di CONI per l'approvazione e ne effettua la pubblicazione;
- predispone il piano delle verifiche, dandone informazione all'OIV;

- supporta i Responsabili delle strutture nell'attività di identificazione, valutazione e gestione, dei potenziali rischi di corruzione;
- monitora la realizzazione degli interventi correttivi da parte dei Responsabili delle strutture;
- effettua il monitoraggio di secondo livello sui controlli e le misure di prevenzione di primo livello delle attività a rischio;
- pianifica e monitora la formazione del personale con logiche risk-based;
- riferisce almeno una volta l'anno in GN di CONI ovvero trasmette il PTPC e la relazione annuale;
- segnala i casi di mancato supporto o collaborazione, mancato o ritardato adempimento degli interventi o degli obblighi di pubblicazione e ogni altra criticità al Segretario di CONI nonché, per quanto di competenza, all'OIV. In caso di inazione degli organi suddetti, e qualora necessario, il R.P.C.T. effettua la segnalazione direttamente all'ANAC;
- trasmette la Relazione annuale sulle attività svolte entro le scadenze di legge alla GN di CONI, e all'OIV;
- accerta eventuali casi di incompatibilità e inconfiribilità, dichiara la nullità delle nomine e valuta l'applicazione di sanzione ex D.lgs. 39/13;
- riceve le segnalazioni dei conflitti di interesse rilevati dalle strutture aziendali tramite apposita modulistica e ne riferisce al Segretario del CONI.

I Responsabili delle strutture aziendali:

- individuano e valutano i rischi e le misure di controllo delle attività di competenza col supporto del R.P.C.T.;
- attuano i controlli e le misure di prevenzione di primo livello delle attività di competenza;
- attuano gli interventi correttivi individuati col supporto del R.P.C.T.;
- effettuano le segnalazioni al R.P.C.T. ritenute opportune o necessarie, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di controllo interno e ai conflitti di interesse rilevati.

Il personale dipendente e i collaboratori coinvolti nelle aree a rischio corruzione:

- eseguono le attività di competenza nel rispetto delle procedure predisposte per l'attività a rischio corruzione;
- effettuano le segnalazioni ritenute opportune e necessarie, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di controllo interno;
- sottoscrivono, quando richiesto, le dichiarazioni su eventuali propri conflitti di interesse.

4. Nomina, poteri e doveri del R.P.C.T.

Il R.P.C.T. di CONI deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni.

A tal fine:

- a) la nomina del R.P.C.T. ha una durata pari al quadriennio olimpico;
- b) l'incarico è rinnovabile per un massimo di tre mandati, anche tacitamente;
- c) può essere revocato per giusta causa dalla GN di CONI;
- d) la revoca dell'incarico è automatica nel caso in cui nei confronti del Responsabile siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva;
- e) nei casi di cui alle precedenti lett. c) e d), così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.⁸

Il R.P.C.T. è indipendente ed autonomo riferendo funzionalmente direttamente al GN di CONI.

Al R.P.C.T. sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure di controllo previste nel Piano.

Per l'espletamento dei propri compiti, il R.P.C.T. di CONI ha libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque struttura aziendale che è tenuta a rispondere.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il R.P.C.T. si avvale del supporto dell'Ufficio di Internal Auditing e Corporate Compliance di Sport e salute S.p.A. (IACC), al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione.

Il R.P.C.T. può avvalersi della consulenza delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate.

Il R.P.C.T. ha una dotazione di budget adeguata al corretto e regolare svolgimento delle proprie funzioni e alla realizzazione degli obiettivi del Piano.

⁸ Vedi anche "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione", delibera n. 657 del 18 luglio 2018.

Tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione al R.P.C.T., fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Il R.P.C.T., nonché i soggetti dei quali lo stesso si avvalga, a qualsiasi titolo, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 *"Adeguamento al Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali"*.

Il R.P.C.T. deve segnalare le anomalie e i casi di mancato supporto e collaborazione al Segretario Generale di CONI e all'OIV, che informano la Funzione Risorse Umane, Organizzazione e Scuola dello Sport.

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL e al Sistema disciplinare vigente.

Inoltre, ai sensi degli art. 1, comma 12, della Legge 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C.T. risponde ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 165/2001, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare risponde per danno erariale e per danno all'immagine di CONI, salvo che provi di aver:

- predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC e di aver osservato le prescrizioni previste dalla Legge 190/2012 circa i suoi compiti;
- vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC.

5.Flussi Informativi

I flussi informativi sono un'importante misura di prevenzione e sono definiti dal R.P.C.T. che vigila sul rispetto del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

I flussi informativi possono essere oggetto di revisione periodica, fermo restando la facoltà del R.P.C.T. di modificare o integrare in corso d'esercizio le informazioni necessarie e funzionali ai rispettivi doveri di vigilanza, anche in base agli eventuali cambiamenti normativi, organizzativi, alle notizie e alle segnalazioni in merito ad eventuali violazioni, alle risultanze dei report stessi.

Sulla scorta di tali flussi informativi, il R.P.C.T. può richiedere specifici approfondimenti, avvalendosi del supporto di IACC di Sport e salute S.p.a., e segnala al Segretario Generale di CONI eventuali criticità.

I flussi informativi sono stati definiti sulla base della mappatura e dell'assegnazione del profilo di rischio potenziale delle attività di CONI in riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Per ciascun'attività valutata con un rischio "medio" o "alto" sono stati individuati dei "red-flag", ovvero degli indicatori di potenziali frodi o condotte illecite/non conformi, con riferimento ai reati ex L.190/2012.

I *red flag* sono «anomalie», comportamenti non conformi o vietati, eventi o operazioni indicativi di "eccezioni" o "deroghe" rispetto alla normale operatività o alle regole prescritte dalle procedure (es.: richiesta di pagamenti a vista da parte della fattura di un fornitore, invio del cv di un candidato).

Tali *red-flag* o *anomalie* devono essere riconosciuti e identificati da parte delle strutture aziendali competenti, che in qualità di primo livello di controllo aziendale, hanno obbligo di individuazione e segnalazione al R.P.C.T. In relazione a ciascun *red-flag* individuato sono stati definiti dei flussi informativi sulla base dei seguenti criteri:

- a) *eccezione*: i flussi presentano contenuti relativi alle eccezioni;
- b) *drill down*: i contenuti informativi dei flussi sono di norma definiti a livello aggregato e possono essere oggetto di successivi approfondimenti o verifiche di dettaglio;
- c) *periodicità*: la periodicità dei flussi è definita in relazione al grado di rischio e alla frequenza dell'attività sensibile cui sono relazionati.

Il R.P.C.T., col supporto di IACC di Sport e salute Spa, definisce i flussi informativi e ne dà informazione a SG.

Le strutture aziendali competenti sono responsabili dei controlli di primo livello, delle segnalazioni delle anomalie e della trasmissione dei flussi informativi a R.P.C.T., secondo le periodicità definite. Inoltre, sono tenute a fornire gli approfondimenti eventualmente richiesti e a supportare eventuali audizioni o verifiche.

IACC supporta R.P.C.T. nella richiesta e nella raccolta delle segnalazioni e dei flussi da parte delle strutture competenti.

6. Whistleblowing

CONI adotta un sistema di whistleblowing in conformità a quanto previsto dall'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179, in materia di tutela degli autori di

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

La presentazione e la gestione delle segnalazioni avvengono tramite sistema informatico che garantisce ai segnalanti la riservatezza sulla loro identità anche nei confronti degli Uffici preposti alla ricezione delle segnalazioni stesse.

Il sistema è accessibile sia dall'intranet aziendale sia dal sito web del CONI all'indirizzo <https://www.coni.it/it/whistleblowing.html>.

L'obbligo di effettuare le segnalazioni tramite sistema informatico è in capo a tutte le strutture aziendali e finalizzato alla prevenzione e all'accertamento di condotte non in linea con le disposizioni aziendali o di legge e di carenze o raggiri delle misure di prevenzione.

L'obbligo è rivolto prioritariamente alle funzioni aziendali che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i responsabili e il personale, a partire da quello che opera sulle attività a rischio corruzione, devono monitorare i controlli effettuati sull'attività svolta (primo livello) e segnalare anomalie, disfunzioni, carenze o raggiri;
- devono essere trasmesse eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati di corruzione o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Piano di Prevenzione.

La procedura precisa che nessun atto ritorsivo e nessun pregiudizio conseguiranno alla segnalazione che sia stata effettuata in buona fede.

Ai sensi di legge, si rammenta che qualsivoglia atto ritorsivo posto in essere a seguito di una segnalazione interna oppure rivolta direttamente ad ANAC ovvero di una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sarà ritenuto nullo e, qualora accertato, sanzionato⁹.

Il R.P.C.T., in ogni caso, agisce in modo da garantire il segnalante contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione, assicurando

⁹ Art. 54-bis comma 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

attraverso i canali dedicati, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

A tale riguardo:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.c.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

La segnalazione è altresì sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/90.

Il R.P.C.T. annualmente invia a tutti i dipendenti una comunicazione circa la presenza e le modalità di utilizzo del sistema di whistleblowing.

CONI gestisce le segnalazioni effettuate da parte dei dipendenti e dei collaboratori, attraverso un applicativo 'whistleblowing' presente nell'intranet aziendale con le modalità definitive nel manuale utente ivi disponibile.

Questo sistema garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e non anche la segnalazione anonima con una procedura informatica che raccoglie tali dati, ma non li rende accessibili e conoscibili agli uffici preposti alla gestione delle segnalazioni.

Le attività istruttorie per le segnalazioni iniziano da IACC di Sport e salute S.p.a., che verifica la presenza di segnalazioni periodicamente o a seguito di alert automatico dell'applicativo.

Successivamente, tale ufficio ne dà informazione secondo le rispettive al R.P.C.T., il quale valuta se la segnalazione è in buona fede ed adeguatamente circostanziata, o considerata in malafede.

Nel caso in cui la segnalazione abbia trovato riscontro oggettivo ovvero siano emersi aspetti critici, R.P.C.T. informa il SG di CONI e, se opportuno, richiedono alla Funzione Risorse Umane, Organizzazione e Scuola dello Sport di valutare l'avvio di un procedimento disciplinare.

SG intraprende, quindi, le azioni ritenute necessarie o opportune in relazione a quanto comunicato dal R.P.C.T. ed effettua le necessarie comunicazioni alle Autorità competenti.

7. Verifica del rispetto delle disposizioni ex D.lgs. 39/2013

In relazione a quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. 39/2013 e dalla Delibera n. 833 del 2 agosto 2016 dell'ANAC, il R.P.C.T. di CONI cura che siano rispettate le disposizioni del citato D.lgs. in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi. In particolare, il R.P.C.T.:

- a) definisce la modulistica per la raccolta delle autocertificazioni e ne cura la raccolta nei confronti di tutti i soggetti interessati al momento della nomina (art.20 del D.lgs. 39/13), anche col supporto dell'Ufficio Internal Auditing e Corporate Compliance (IACC);
- b) nel caso in cui venga a conoscenza attraverso notizie o informazioni comunque pervenute o diffuse, anche dai media o da internet, ovvero attraverso segnalazioni circostanziate, anche anonime, o attraverso altre situazioni o circostanze specifiche, accerta l'inconfiribilità o l'incompatibilità della nomina.

Nelle ipotesi di cui al punto b) sopra indicato, il R.P.C.T. avvia un procedimento di verifica dandone notizia al soggetto interessato, con atto contenente una breve indicazione dei fatti, il riferimento alla nomina sottoposta ad accertamento di situazioni di inconfiribilità o di incompatibilità, la specificazione della norma che potrebbe intendersi violata e l'invito a presentare memorie difensive entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Nelle ipotesi in cui il procedimento abbia a oggetto l'accertamento di una possibile situazione di inconfiribilità analoga comunicazione viene trasmessa dal R.P.C.T. all'organo che ha effettuato la nomina. La verifica, effettuata annualmente su base campionaria, ha ad oggetto l'attendibilità delle dichiarazioni di incompatibilità e di inconfiribilità rilasciate dal soggetto interessato, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013, con riguardo sia alla correttezza sia alla completezza delle stesse.

La verifica può essere effettuata direttamente o col supporto di società terze indipendenti, tramite fonti pubbliche, audizioni verbalizzate al soggetto interessato ovvero tramite la richiesta di documenti o di certificati attinenti il contenuto della dichiarazione fornita.

Il R.P.C.T., ai fini dell'accertamento, può richiedere il supporto della Funzione Affari Legali e Societari.

I soggetti interessati sono tenuti a fornire la massima collaborazione e supporto al R.P.C.T. ai fini dell'accertamento degli elementi sia oggettivi sia soggettivi.

Nei casi in cui il procedimento si concluda con l'accertamento della sussistenza di una situazione di inconfiribilità, il R.P.C.T.: (i) trasmette la contestazione al soggetto interessato; (ii) dispone la nullità degli atti di conferimento risultati inconfiribili e del relativo contratto ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 39/2013; (iii) trasmette la contestazione all'organo che ha effettuato la nomina procedendo, nel rispetto del principio del

contraddittorio e nei limiti degli strumenti a loro disposizione, con l'accertamento della sussistenza di eventuali profili di colpevolezza ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del D.lgs. 39/2013.

Qualora il procedimento si concluda con l'accertamento della sussistenza di una situazione di incompatibilità, il R.P.C.T.:

(i) trasmette la contestazione al soggetto interessato e in essa concedono un termine di 15 giorni entro il quale il soggetto può esercitare l'opzione che comporti il venir meno della causa di incompatibilità;

(ii) dispone la decadenza degli atti di conferimento risultati incompatibili e la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 39/2013, in casi di mancato esercizio dell'opzione o nel caso in cui l'opzione esercitata non abbia prodotto il venir meno della causa di incompatibilità.

Ai fini delle attività di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, CONI garantisce al R.P.C.T. la massima autonomia e indipendenza.

8. Logiche di formazione del personale

La formazione è intesa come leva gestionale volta a creare una cultura e un ambiente di controllo per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Il CONI ad oggi non dispone ancora di personale proprio in quanto il decreto legge n. 5 del 29 gennaio 2021 è stato definitivamente approvato in data 23 marzo 2021 ma non è stato ancora pubblicato.

9. Divieto di post-employment (*pantouflage - revolving doors*)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001¹⁰, ai dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del CONI non è consentito – nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio – svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione di appartenenza svolta attraverso i medesimi poteri.

Il rischio specifico consiste nella circostanza che, durante il periodo di lavoro presso il CONI, il dipendente possa preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose, sfruttando, per un fine privato, la propria posizione e il proprio potere all'interno dell'Ente, al fine di ottenere un futuro impiego presso l'impresa o il soggetto privato con il quale entra in contatto in ragione del proprio servizio. Conseguenze della violazione sono:

- la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma;
- il divieto, per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'istituto è stato approfondito da alcuni interventi dell'ANAC al fine di fornire agli operatori del settore, indicazioni in ordine al campo di applicazione della stessa.

In particolare, ANAC ritiene opportuno che il R.P.C.T. non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente segnali detta violazione all'ANAC e ai vertici dell'Amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio e, eventualmente, anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

L'ANAC, inoltre, ha chiarito che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce la disposizione, sono *“i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente”* (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015).

ANAC ritiene, infine, che il rischio di preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione

¹⁰ Art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001: *“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione. Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

10. Obiettivi di prevenzione della corruzione

Il PTCP di CONI, in linea con quanto definito dal PNA attualmente in vigore, fa propri e conferma i seguenti obiettivi strategici per il triennio 2021-2023:

- ridurre le probabilità di accadimento di fenomeni di corruzione;
- aumentare le capacità di individuare casi di corruzione e migliorare i tempi di risposta;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Al fine di realizzare gli obiettivi strategici, il R.P.C.T. di CONI ha definito i seguenti obiettivi specifici per l'anno 2021 che saranno realizzati col supporto, se necessario, anche di risorse esterne:

	OBIETTIVO SPECIFICO 2021	OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	TEMPISTICA
1	Redazione delle procedure anticorruzione del CONI a seguito delle recenti novità normative (decreto legge n. 5/2021 del Consiglio dei ministri)	Aumentare le capacità di individuare casi di corruzione e migliorare i tempi di risposta	Giugno -dicembre
2	Revisione dei flussi informativi a seguito delle recenti novità normative (decreto legge n. 5/2021 del Consiglio dei ministri)	Ridurre le probabilità di accadimento del fenomeno	Giugno – settembre

11. Sistema disciplinare

In relazione ai meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori e dei dipendenti che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione ex L.190/2012 o il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, il CONI - non appena sarà pubblicata la Legge di conversione del decreto legge n. 5 del 29 gennaio 2021, approvato definitivamente in data 23 marzo 2021, che prevede che lo stesso si doti di personale proprio - definirà il proprio sistema disciplinare.

12. Programma della Trasparenza e dell'Integrità

12.1. Il processo di gestione della trasparenza

La trasparenza è intesa quale elemento sinergico agli scopi del Piano Triennale condiviso per la Prevenzione della Corruzione, contribuendo a radicare e sviluppare il concetto di “amministrazione trasparente” e riducendo le possibilità di creazione di contesti favorevoli al fenomeno corruttivo.

In tal senso, la trasparenza ovvero la pubblicità dei dati relativi alle attività a rischio è un criterio di controllo su cui valutare il grado di contenimento e limitazione del rischio corruzione.

Le giornate della trasparenza sono inoltre intese come importante mezzo di coinvolgimento degli stakeholder per la promozione e la valorizzazione della trasparenza del CONI e si configurano, altresì, come importanti strumenti per l'ascolto degli stakeholder stessi.

CONI può pubblicare sul sito istituzionale questionari web per raccogliere le valutazioni sulla facilità di consultazione del sito, sulla completezza dei dati e delle informazioni pubblicati dall'Ente e per ricevere suggerimenti per ulteriori richieste di pubblicazione relative ad altre categorie di dati, oltre quelli obbligatori.

Al fine di rendere operativi i principi della trasparenza e dell'accessibilità dei dati nonché di creare un'amministrazione aperta al servizio del cittadino, è stata istituita la seguente casella di posta elettronica certificata: responsabiletrasparenza@cert.coni.it

Il processo di gestione della trasparenza riguarda sia la gestione degli obblighi di pubblicazione che la realizzazione di obiettivi specifici. In linea generale il R.P.C.T. richiede alle Funzioni di CONI i dati di competenza necessari ad adempiere agli obblighi di legge se li invia per la pubblicazione alla Società CONINet, che gestisce il sito istituzionale.

Il R.P.C.T. riferisce alla GN di CONI, all'OIV, ovvero direttamente all'Autorità qualora necessario, i casi di mancato o tardato adempimento degli obblighi di pubblicazione anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari.

L'OIV riceve le segnalazioni del R.P.C.T. in merito al mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione e riferisce, su richiesta, all'ANAC sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

La GN di CONI, per quanto di competenza è informata dei casi di mancato o tardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei Responsabili e avvia le azioni necessarie anche in riferimento ad eventuali procedimenti disciplinari.

IACC effettua le richieste alle funzioni competenti per la pubblicazione dei dati.

Gli uffici di CONI forniscono a IACC i dati e i documenti richiesti garantendo la tempestività e la completezza dei dati, per quanto di competenza.

IACC verifica la conformità dei dati ricevuti e li trasmette all'Ufficio "Comunicazioni e Rapporti con i media" che ne cura la pubblicazione attraverso l'invio della richiesta a Coninet che gestisce il sito istituzionale.

Lo schema seguente mostra le competenze dei singoli uffici per la trasmissione dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione.

Review sito CONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE come da allegato Delibera ANAC 1310 del 28.12.2016

ADEMPIMENTO	CONTENUTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	OWNER DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
Disposizioni generali	1) Piano Triennale prevenzione e corruzione 2) Atti generali	d.lgs.33/13: art.10 art.12	INTERNAL AUDITING E CORPORATE COMPLIANCE
Organizzazione	1) Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo (salvo gratuiti): I. Giunta Nazionale; II. Presidente; 2) Titolari di incarichi di amministrativi di vertice III. Segretario Generale Per tutti i soggetti: Dati : - compensi (indennità e gettoni) - importi viaggi Documenti : - atto di nomina con indicazione della durata - cv - dichiarazione irpef parzialmente oscurata - dichiarazione predisposta secondo modello e contenente: . assenza cause di incompat. e inconf. (ex D.Lgs. 39/2013); . dati relativi all'assunzione di altre cariche e relativi compensi, - altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza e relativi compensi (ALL. B - Sez. A) - . situazione patrimoniale (ALL. B - Sez. B); . mancato consenso coniuge e parenti (ALL. B - Sez. C) - dichiarazione secondo modello con: invarianza / variazione delle cause incompat. e della situaz. patrimoniale	d.lgs. 33/13: art. 14 d.lgs. 39/13: art.20	UFFICIO ORGANI COLLEGIALI per i dati e le dichiarazioni relative alle cariche ADMINISTRATION CONI PARTNER per gli importi dei viaggi delle cariche
Consulenti e collaboratori	Incarichi consulenti e collaboratori. Dati oggetto di pubblicazione per ciascun componente: i) estremi atto di conferimento, durata, ragione, oggetto incarico, soggetti percettori e compenso Documenti oggetto di pubblicazione: ii) dichiarazione ex art. 15 d.lgs. 33/13 iii) cv	d.lgs. 33/13: art. 15 d.lgs. 165/01: art. 53	COMITATI REGIONALI TUTTI GLI UFFICI INTERESSATI
Personale	OIV: Dati : - nominativi, compensi - cv	d.lgs. 33/13: art. 10 Par. 14.2, delib CIVIT n. 12/13	INTERNAL AUDITING E CORPORATE COMPLIANCE

Segue

Review sito CONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE come da allegato Delibera ANAC 1310 del 28.12.2016

ADEMPIMENTO	CONTENUTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	OWNER DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<p>1) Atti di determinazione dei criteri e modalità di concessione per contributi e vantaggi superiori a 1.000</p> <p>2) Tabella con indicazione de: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</p>	d.lgs. 33/13: art. 26 art. 27	UFFICIO ORGANI COLLEGIALI, ADMINISTRATION CONI PARTNER per i dati e i documenti
Bilanci	<p>A) Bilanci preventivi e consuntivi con allegati</p> <p>B) Entrate e spese in formato tabellare</p>	d.lgs. 33/13: art. 29	ADMINISTRATION CONI PARTNER
Provvedimenti	<p>Provvedimenti organi indirizzo politico:</p> <p>accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche</p>	d.lgs. 33/13: art. 23	TUTTI GLI UFFICI INTERESSATI
Controlli e rilievi sull'amministrazione e	<p>A) Attestazioni OIV</p> <p>B) Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti</p> <p>C) Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio</p> <p>D) Tutti i rilievi della Corte dei Conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.</p>	d.lgs. 33/13 art. 31	INTERNAL AUDITING E CORPORATE COMPLIANCE
Pagamenti dell'amministrazione e	<p>A) dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa, all'ambito temporale e ai beneficiari</p> <p>B) indicatore di tempestività dei pagamenti</p> <p>c) ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici</p>	d.lgs. 33/13: art. 4 bis art. 33	ADMINISTRATION CONI PARTNER
Altri contenuti	<p>Prevenzione della Corruzione: A) PTCP B) Nominativo e recapito RPCT C) Relazione RPCT (entro il 15 dicembre di ogni anno) D) Atti accertamento violazioni di cui al d.lgs. 39/13</p> <p>Accesso civico e generalizzato: Nome del RPCT a cui rivolgere la richiesta di accesso civico e nomi Uffici competenti a cui presentare la richiesta, nonché le modalità di esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale</p> <p>Registro degli accessi</p> <p>Dati Ulteriori: link alle pagine dei siti web delle Federazioni Sportive Nazionali</p> <p>Modello Metodologico per la realizzazione delle attività di verifica preventiva e ispettiva sulle Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva</p> <p>Documentazione Progetto Sport e Periferie</p> <p>Indicazioni in merito agli obblighi di pubblicazione riferibili alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate</p> <p>Manuale tecnico per i contributi soggetti a rendicontazione</p>	<p>d.lgs. 33/13: art. 5 art. 7 bis art. 10 art. 43</p> <p>L. 241/90: art. 2</p> <p>L. 190/12: art. 1</p> <p>d.lgs. 39/13: art. 18</p> <p>Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)</p>	INTERNAL AUDITING E CORPORATE COMPLIANCE

12.2. Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA)

Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante, (R.A.S.A.), assicura l'effettivo inserimento nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) dell'ANAC dei dati relativi agli elementi identificativi dell'Ente, ai sensi dell'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito, con modifiche, nella Legge n. 221/2012.

Il CONI, in seguito alla Legge 30 dicembre 2018 n.145 e alla pubblicazione della legge di conversione del decreto n. 5/2021 del Consiglio dei ministri, individuerà il proprio R.A.S.A.

Tale nomina costituirà una specifica misura organizzativa di trasparenza finalizzata alla prevenzione della corruzione, che permarrà in via transitoria, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del medesimo decreto legislativo.

12.3. Gli obiettivi della trasparenza

Al fine di rendere la gestione della trasparenza efficace, efficiente e mantenere la conformità alle norme di legge, l'obiettivo specifico per il 2021 - pianificato nel periodo aprile-ottobre 2021 - è l'**aggiornamento delle sezioni del sito "amministrazione trasparente"** del CONI alle recenti novità normative (decreto legge n. 5/2021 del Consiglio dei ministri).